

COMMISSIONE VII

DIFESA

LIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
CAPPUGI ed altri: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione. (809);	465
CUTTITTA: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate. (1857).	465
PRESIDENTE	465, 466
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	466
MESSE	466
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	466
BEI CIUFOLI ADELE	466
GUADALUPI	466
DURAND DE LA PENNE: Integrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (2598).	467
PRESIDENTE	467, 468
BUFFONE, <i>Relatore</i>	467
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	468
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
DURAND DE LA PENNE: Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'esercito. (2934)	468
PRESIDENTE	468
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	469

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione (809); Cuttitta: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle forze armate (1857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge abbinate numero 809, d'iniziativa degli onorevoli Cappugi, Storti Bruno, Calvi, Pavan, Toros, Scalia Vito, Bianchi Gerardo, Zanibelli; e n. 1857, d'iniziativa dell'onorevole Cuttitta, concernenti modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle forze armate.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 7 dicembre iniziammo la discussione generale, prendemmo anche in esame gli emendamenti e demmo mandato all'onorevole Relatore di predisporre, in collaborazione con il Governo, un nuovo testo. Questo compito è stato diligentemente assolto dall'onorevole Leone. Sul nuovo testo si è anche pronunziata la V Commissione bilancio con il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che alla fine

del primo comma dell'articolo 5 vengano aggiunte le parole: « ... e di opportuni capitoli per gli esercizi successivi ». Prego l'onorevole Leone Raffaele di illustrare il nuovo testo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Come Relatore accolgo la condizione posta dalla V Commissione. Credo che non vi sia nulla da aggiungere a quanto ho già detto nella mia relazione e nel dibattito che si è svolto nella seduta precedente. Infatti il nuovo testo è stato completato con l'accoglimento di tutti gli emendamenti presentati ed in più il Sottosegretario, a nome del Governo, è riuscito ad ottenere la completa copertura dell'onere relativo, del che gli rendiamo grazie.

MESSE. Avevo presentato due emendamenti: uno riguardante gli ufficiali mutilati, che è stato accolto; ed il secondo relativo al trattamento da farsi agli ufficiali in ausiliaria richiamati per almeno un anno.

Leggo ora nel testo emendato, e che dovrebbe essere definitivo, l'ultimo comma dell'articolo 1: « Qualora l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, sempreché risulti più favorevole di quello previsto nel comma precedente ».

Vorrei sapere se le lagnanze dei gruppi di ufficiali che si trovano in queste condizioni siano esatte oppure no, nel senso che sia fondato il timore che essi hanno di perdere il trattamento ad essi dovuto quali ufficiali in ausiliaria, fruenti, cioè, di quattro scatti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non solo non lo perdono, ma anzi con questo ultimo comma il Governo ha accettato che essi abbiano la possibilità di fruire del miglior trattamento, fra quello precedente, cioè, e quello che potrebbe risultare dal trattamento pensionabile dopo oltre un anno di richiamo; dando la possibilità di optare per l'uno o per l'altro.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo quanto ha detto il Relatore. Immaginiamo per un momento che per effetto di quest'anno di richiamo in servizio l'ufficiale maturi il diritto ad una promozione. Naturalmente per effetto di questa verrebbe a godere di un trattamento pensionistico più favorevole. Analogamente, se si trova in posizione ausiliaria, può maturare col richiamo altri scatti. Comunque sia, gli viene sempre riconosciuta la posizione più favorevole, dietro la sua stessa scelta.

MESSE. Prendo atto — come interpretazione autentica — delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e del Relatore.

BEI CIUFOLI ADELE. Il gruppo comunista è favorevole al nuovo testo presentato dall'onorevole Relatore.

GUADALUPI. Concordo con le conclusioni cui è pervenuto l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta del Relatore di scegliere come testo base per la discussione il nuovo testo da lui predisposto.

(È approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo concordato, dei quali darò prima lettura e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate, Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, relativi al periodo di servizio trascorso in ausiliaria, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Qualora l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, sempreché risulti più favorevole di quello previsto nel comma precedente ».

(È approvato).

ART. 2.

All'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Tale limitazione non riguarda gli ufficiali collocati in congedo a domanda in base alle leggi di sfollamento del 1946:

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

L'efficacia delle disposizioni di cui al secondo comma è estesa al periodo di permanenza degli ufficiali nella riserva, ove essi non siano transitati per l'ausiliaria (qualunque sia la ragione del collocamento nella riserva e la posizione dalla quale vi siano transitati) per la durata complessiva di otto anni (12 per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica) a datare dalla cessazione del servizio permanente, durante i quali periodi gli interessati sono soggetti alla ritenuta del sei per cento in conto entrata Tesoro.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche agli ufficiali posti nella riserva o in congedo assoluto dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ai quali viene operata la ritenuta del 2 per cento in conto entrata Tesoro ».

(È approvato).

ART. 3.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno ad avere già compiuti gli otto anni dalla cessazione dal servizio permanente effettivo, sarà riliquidata la pensione in base alle nuove norme.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere di lire 530 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 143, per lire 333 milioni, 135, per lire 89 milioni, 152, per lire 108 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e di opportuni capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge, con il titolo: « Modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 413, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze ar-

mate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione » (809-1857), sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Integrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (2598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Integrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (2598).

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 7 dicembre l'onorevole Relatore presentò un nuovo testo, che fu trasmesso alla V Commissione per il parere sulle conseguenze finanziarie. Prego l'onorevole Buffone di riferire sul parere espresso dalla V Commissione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la V Commissione ha espresso un parere sostanzialmente favorevole. Resta ora a noi soltanto di stabilire, poiché nel testo della proposta di legge la copertura dell'onere è stata indicata soltanto per la metà dell'esercizio finanziario 1961-62, la decorrenza della validità del provvedimento, per modo che se noi indichiamo, ad esempio, la decorrenza medesima dal 1° gennaio 1962, ci troviamo coperti per i sei mesi per i quali, appunto, è stata reperita la copertura!

Quindi proporrei di aggiungere senz'altro un articolo in base al quale il provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Per quanto riguarda le condizioni, diciamo così, poste dalla Commissione bilancio nell'esprimere il proprio parere favorevole, si tratta di correggere — e sono senz'altro d'accordo — all'articolo 3, relativo alle fonti di copertura dell'onere, l'attuale riferimento al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nel senso di riferirci, invece, al capitolo 93 dello stesso stato di previsione della spesa. E, inoltre, di aggiungere — e concordo anche per ciò — a questo primo comma dell'articolo 3 il periodo: «...ana-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

loghe riduzioni saranno disposte per la relativa maggiore spesa negli esercizi successivi » !

Per ultimo, proporrei che venisse modificato il titolo della legge come segue: « Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali ».

Non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Il parere del Governo ?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché non vi sono obiezioni per quanto riguarda il nuovo testo concordato, da parte mia non ho difficoltà ad accogliere i suggerimenti avanzati dall'onorevole Relatore come pure gli altri proposti dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno udito, l'onorevole Relatore propone di accogliere nel nuovo testo concordato e distribuito agli onorevoli componenti la Commissione i suggerimenti della Commissione bilancio.

Chiedo se vi sono osservazioni al riguardo.

Poiché nessuno domanda di parlare, possiamo ritenere acquisito che la Commissione è d'accordo sull'inserimento delle precisazioni richieste dalla V Commissione.

Passiamo, quindi, agli articoli nel nuovo testo concordato dal Relatore con il presentatore e con il Governo, articoli di cui dò lettura e che, se non vi sono osservazioni e non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, inclusi gli emendamenti proposti dallo stesso Relatore in conformità al parere condizionato della Commissione bilancio.

ART. 1.

Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età.

(È approvato).

ART. 2.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate considerando gli stipendi derivanti dalla applicazione del precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto per lire 45.400.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 116 (lire 37.850.000), n. 149 (lire 2.550.000) e n. 159 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62; per lire 10.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62; per lire 4.200.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 2.200.000) e n. 39 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62. Analoghe riduzioni saranno disposte per la relativa maggiore spesa negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo sulla decorrenza del provvedimento, proposto dal Relatore, articolo che, se approvato, diventerà l'articolo 4 della proposta di legge.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo del progetto di legge proposto dall'onorevole Relatore: « Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali ».

(È approvato).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'esercito (2934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960,

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'Esercito » (2934).

Avverto che il rappresentante del Governo rivolge la preghiera alla Commissione di acconsentire ad un breve rinvio, facendo presente la necessità per il Governo di approfondire alcuni aspetti del provvedimento al fine del suo perfezionamento. Ritengo che la Commissione non abbia nulla in contrario ad accedere alla richiesta per cui, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prima seduta che questa Commissione terrà nel prossimo gennaio.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione delle proposte di legge:

CAPPUGI ed altri e CUTTITA: « Modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione della pensione » (809-1857):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

DURAND DE LA PENNE: « Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (2598):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alberganti, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Durand de la Penne, Fornale, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Monasterio, Nucci, Pertini, Romualdi, Veronesi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI